



## COMUNE DI BRONTE

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 06-03-2013

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.**

L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di marzo alle ore 18:00 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune di Bronte.

Alla sessione Straord. urgenza di Prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>GULLOTTA SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>LANZAFAME ROSARIO</b>	<b>A</b>
<b>PROIETTO SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>PRESTIANNI ANGELICA</b>	<b>P</b>
<b>SAITTA NUNZIO</b>	<b>P</b>	<b>CUZZUMBO THOMAS</b>	<b>P</b>
<b>PAPARO ALFIO</b>	<b>P</b>	<b>CASTIGLIONE MASSIMO</b>	<b>P</b>
		<b>GIUSEPPE</b>	
<b>CALANNA GRAZIANO</b>	<b>P</b>	<b>DI MULO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>LUCA GIANCARLO</b>	<b>A</b>	<b>SCALISI DANIELE</b>	<b>A</b>
<b>PRESTIANNI GINO</b>	<b>A</b>	<b>CATANIA ANGELICA</b>	<b>P</b>
<b>SANFILIPPO VINCENZO</b>	<b>A</b>	<b>SGRO' ANDREA</b>	<b>A</b>
<b>TRISCARI VITTORIO</b>	<b>P</b>	<b>LUCA SALVATORE</b>	<b>A</b>
<b>DE LUCA MARIA</b>	<b>A</b>	<b>SPANO' NUNZIO</b>	<b>P</b>

Presenti n. 12 Assenti n. 8.

Presiede GULLOTTA SALVATORE in qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE SAPIA MARIA TERESA.

Il Presidente, constatata la legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.



## COMUNE DI BRONTE

Il Presidente del Consiglio comunale, Dott. Salvatore Gullotta, presiede l'odierna seduta consiliare straordinaria e urgente, di I convocazione prot. n. 5271 del 04/03/2013. Introduce il I punto all'O.d.G.: "Approvazione del Regolamento sul sistema dei controlli interni".

In rappresentanza dell'Amministrazione comunale è presente in aula il Vice Sindaco, C. Salvia; sono altresì presenti il responsabile dell'Area finanziaria, Rag. G. Benvegna ed un componente dei revisori dei conti, Dott.ssa G. Meli.

Entra in aula il Consigliere Prestianni Gino alle ore 18,10 (presenti 13).

La proponente della proposta di cui sopra, Dott.ssa M. T. Sapia, illustra dettagliatamente l'atto, spiegando quanto contenuto nella proposta di deliberazione. Inoltre specifica che il dispositivo dell'atto, oltre all'approvazione del Regolamento sul sistema dei controlli interni, dispone:

- al punto 3. la modifica del Regolamento comunale di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale, che pertanto è da intendere modificato con la presente proposta deliberativa e da pubblicare all'albo pretorio on line secondo la consueta normativa;
- al punto 6. la revoca del Regolamento servizio di controllo interno, approvato dal Consiglio Comunale, che pertanto è da intendere revocato con la presente proposta deliberativa;
- ai punti 4. e 5. di demandare alla Giunta Municipale, rispettivamente, di modificare il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e di revocare il Regolamento di organizzazione funzionamento del servizio di controllo sulla regolarità amministrativa, pertanto di predisporre le relative proposte deliberative.

Intervengono i Consiglieri Calanna e Saitta per avere alcuni chiarimenti che puntualmente vengono resi.


Il Presidente della I commissione consiliare "Affari generali – Polizia municipale", Consigliere Catania, sintetizza i lavori svolti dalle commissioni consiliari I e III che si sono riunite in più date.

Entra in aula il Consigliere Sgrò alle ore 18,30 (presenti 14).

Presenti in aula n. 14 Consiglieri comunali – Assenti n. 6 (Luca G., Sanfilippo, De Luca, Lanzafame, Scalisi, Luca S.).

Viene posta in votazione la proposta di deliberazione relativa al presente punto all'O.d.g.

Pertanto



## **COMUNE DI BRONTE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 13 voti Favorevoli  
n. 1 Astenuto (Sgrò)  
n. 0 Contrari espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

**Di approvare l'allegata proposta di deliberazione relativa al presente punto all'O.d.g.**




## COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



GULLOTTA SALVATORE

PROIETTO SALVATORE

SAPIA MARIA TERESA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

#### CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal **29 MAG. 2013** al **13 GIU. 2013** senza opposizioni o reclami.

Bronte

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991, n. 44, in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On Line, per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva il **09 GIU. 2013**

Ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. n.44/91.

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.12 comma 1 L. R. 44/91 )

Bronte

**II SEGRETARIO GENERALE**

---

DELIBERA DI CONSIGLIO N. **2** del **06 MAR. 2013**



## COMUNE DI BRONTE

Ufficio: SETT.AMM.VO-AREA I-SERV.  
SEGR.-MESSI

### PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 DEL 10-01-2013

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.**

Data 10 MAR. 2013

Il Capo Area Proponente  
SAPIA MARIA TERESA

Data

Il Responsabile del procedimento

---



## COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato, per quanto concerne la **Regolarita' tecnica** esprime parere : Favorevole

Data: 01-03-2013

Il Dirigente del servizio  
**SAPIA MARIA TERESA**

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato, per quanto concerne la **Regolarita' contabile** esprime parere : Favorevole

Data: 01-03-2013

Il Dirigente del servizio  
**BENVEGNA BIAGIA**



## COMUNE DI BRONTE

### **Premesso :**

CHE il Decreto Legge n.174 del 10/10/2012 all'art.3, comma 1 lett.d) disciplina l'attivazione delle seguenti 6 forme di controllo interno: di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, degli equilibri finanziari, nonché a partire dal 2015 per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il controllo strategico, sulle società partecipate non quotate e sulla qualità dei servizi erogati;

CHE la Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, di conversione del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, ha confermato il comma 2 dell'art. 3 del predetto decreto, in base al quale "Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lett. d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio Comunale e resi operativi dall'Ente Locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sez. regionale di controllo della Corte dei Conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli Enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di 60 giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m." ;

CHE occorre garantire la concreta attivazione in modo coordinato delle varie forme di controllo interno prima ricordate, ognuna delle quali copre un versante specifico della attività amministrativa e rispetto alle quali il Comune di Bronte ha prodotto diversi atti deliberativi adottati dalla Giunta Municipale, i quali alla luce delle norme di che trattasi devono essere rivisti ed assemblati, previe opportune modifiche, e/o revoche e/o integrazioni, onde realizzare un articolato coerente per dare un assetto organico ai controlli interni e stabilire forme di coordinamento ed interrelazione ferma restando la specificità del controllo sugli equilibri finanziari che deve essere inserito nel regolamento di Contabilità in aggiunta a quelli già esistenti sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio/finanziari,

CHE i sopracitati atti deliberativi preesistenti, ove risultano contenute in parte le discipline oggetto del regolamento di cui alla presente proposta, sono di seguito elencati:

- regolamento servizio di controllo interno, approvato con deliberazione di C.C. n. 101/1994
- regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 74/1999
- regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.M. n. 81/2011
- regolamento di organizzazione e funzionamento del servizio di controllo sulla regolarità amministrativa, approvato con deliberazione di G.M. n. 207/2011

CHE per quanto sopra, reputando opportuno costruire il presente impianto deliberativo unitamente all'apporto delle competenti commissioni consiliari (Affari generali e Bilancio), del Collegio dei revisori, dell'O.I.V., nonché del responsabile dell'Area finanziaria, agli stessi, con nota prot. n.881 del 10/01/2013, si è trasmessa la bozza del regolamento di cui trattasi e della presente proposta;

VISTI i verbali della I e della III commissione consiliare riunitesi congiuntamente in data 18/01/2013, 22/01/2013, 01/02/2013, 05/02/2013 e 15/02/2013, depositati agli atti della presente proposta deliberativa;



## **COMUNE DI BRONTE**

VISTI i verbali dell'O.I.V. redatti in data 29/01/2013 e 25/02/2013, depositati agli atti della presente proposta deliberativa;

**CONSIDERATO** che:

- la individuazione dei soggetti responsabili delle varie forme di controllo interno è definita direttamente dal legislatore : per quello di regolarità amministrativa successiva (il segretario), per quello di regolarità contabile e sugli equilibri finanziari (il responsabile del servizio finanziario) ; mentre per il controllo di gestione è rimessa alla autonomia dell'ente;
- la strutturazione dei controlli interni è rimessa alla piena autonomia dell'ente;
- la periodicità dei controlli interni è rimessa alla autonomia dell'ente, con il vincolo sostanziale che dei suoi esiti debba essere informata la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per potere formulare il suo giudizio sulla gestione dell'ente;
- le modalità di utilizzazione degli esiti dei controlli interni sono anch'essi rimessi alla ampia autonomia dell'ente;

**RITENUTO CHE:**

- la scelta dei soggetti responsabili, per la parte rimessa alla autonomia dell'ente, è opportuno che sia effettuata tenendo conto di criteri di competenza e della necessità di garantire il massimo di unitarietà e coordinamento;
- appare necessario che la strutturazione dei controlli interni garantisca il raggiungimento contemporaneamente del risultato di una acquisizione ampia di informazioni, di una loro elaborazione analitica e di gravare il meno possibile in termini di spesa e di utilizzazione del personale. A tal fine appare utile dare corso alla realizzazione di uno specifico ufficio, in modo da investire sulla nascita e la crescita di una professionalità specifica, nonché di massimizzare le forme di coordinamento;
- appare preferibile la periodicità semestrale della definizione dei report, sia come arco temporale adeguato, sia per il collegamento con il monitoraggio della Corte dei Conti, sia per non gravare di un nuovo e rilevante impegno le strutture amministrative;
  - appare necessario che tutti i soggetti previsti dal legislatore (segretario, dirigenti/responsabili, organismi di controllo interno) partecipino attivamente ai controlli interni e gli organi di governo ne analizzino gli esiti, anche attraverso specifiche sessioni consiliari, che possono essere collegate alla approvazione di documenti di programmazione e di controllo, quali rispettivamente la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, la verifica della permanenza degli equilibri di bilancio;

### **PROPONE**

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il "Regolamento sul sistema dei controlli interni", allegato al presente atto e costituito da 17 articoli.
3. Di modificare il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 74 del 21.12.1999, come segue : sostituire il testo dell'art. 31 "Parere di regolarità contabile" con il testo dell'art. 6 "Controllo di regolarità contabile" del Regolamento sul sistema dei controlli interni; aggiungere l'art. 73 "Disciplina del controllo sugli equilibri finanziari" ricopiando il testo dell'art. 16 del Regolamento sul sistema dei controlli interni.
4. Di demandare alla Giunta Municipaledi modificare il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con sua delibera n. 81 del 27.05.2011: aggiungendo l'art. 6-bis nella quarta parte (Misurazione e valutazione della performance) ricopiando il testo



## **COMUNE DI BRONTE**

dell'art. 10 "Unificazione dei Piani della performance e degli obiettivi" del Regolamento sul sistema dei controlli interni.

5. Di demandare alla Giunta Municipale di revocare il Regolamento di organizzazione e funzionamento del servizio di controllo sulla regolarità amministrativa, approvato con deliberazione di G.M. n. 207/2011.
6. Di revocare il Regolamento servizio di controllo interno, approvato con deliberazione di C.C. n. 101/1994.
7. Di trasmettere il "Regolamento sul sistema dei controlli interni" al Prefetto ed alla competente sezione della Corte dei Conti.

---

**COMUNE DI BRONTE**

**PROVINCIA DI CATANIA**

**REGOLAMENTO  
SUL SISTEMA  
DEI CONTROLLI INTERNI**

---

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale**

n. 2 del 06 MAR. 2013



## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1

#### *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina i controlli interni del Comune di Bronte, secondo la disciplina dell'art. 3 del D.L. 10-10-2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n.213, che ha modificato il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).

2. In ogni articolo del presente regolamento sarà indicato il comma di riferimento del TUEL.

### Art. 2

#### *Referto semestrale (art. 148 TUEL)*

3. Le diverse attività di controllo interno producono un report semestrale che deve essere inviato, a cura del Segretario dell'Ente, e, previa sottoscrizione del Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed alla competente sezione regionale della Corte dei Conti sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti. Tali report, denominati "Referto semestrale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni" sono pubblicati sul sito internet dell'ente.

### Art. 3

#### *Tipologie di controlli interni e finalità (art. 147 TUEL)*

1. Il sistema dei controlli interni è articolato in:

- a) controllo di regolarità amministrativa;
- b) controllo di regolarità contabile;
- c) controllo di gestione;
- d) controllo sugli equilibri finanziari;

2. Al sistema dei controlli interni si aggiunge l'attività di valutazione.

3. Il sistema dei controlli interni costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.

4. Il sistema dei controlli interni disciplinato nel presente regolamento è diretto a:

- monitorare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
- garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari);

### Art. 4

#### *Soggetti del sistema dei controlli interni (art. 147 - comma 4 TUEL)*

1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario dell'ente, i Dirigenti, i Capi Area, l' Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) ed il Collegio dei Revisori dei conti.



**CAPO II**  
**CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**Art. 5**

***Controllo di regolarità amministrativa (art. 147 – BIS TUEL)***

Il controllo di regolarità amministrativa si realizza nella fase preventiva alla adozione delle deliberazioni e determinazioni e nella fase successiva alla adozione di tutti gli atti amministrativi.

1. Nella fase preventiva della formazione delle deliberazioni e determinazioni esso si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. Il controllo di regolarità amministrativa verifica la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. Esso è riportato nella parte motiva della deliberazione. Nelle determinazioni si deve dare espressamente atto della regolarità tecnica.

2. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere negativo di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni e con la espressa indicazione del giudizio favorevole del segretario.

3. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi il controllo è svolto dal Segretario, che si avvale del supporto di una apposita struttura da egli individuata con proprio atto. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, dei principi di buona amministrazione ed opportunità, **nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente**. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale nonché standards di riferimento predefiniti ( indicatori), da comunicarsi ai soggetti sottoposti al controllo.

4. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato sugli atti scelti in modo casuale dal Segretario stesso, o secondo diverse modalità da questi indicata con proprio atto.

5. Il segretario predispose un rapporto semestrale, che confluirà nel referto di cui al precedente art. 2, che viene trasmesso ai dirigenti, ai capi area, ai revisori dei conti, all'Oiv, che ne tiene conto ai fini della valutazione, al Sindaco ed al Presidente del consiglio comunale. Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i dirigenti e i capi Area devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione.

6. Una parte del rapporto è dedicata in modo specifico agli esiti delle verifiche per le attività che sono state individuate a rischio di corruzione. In esso viene, altresì misurato il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

**Art. 6**

***Controllo di regolarità contabile (art. 147 – BIS TUEL)***

***Sostituisce l'art. 31 del regolamento di contabilità appr. con delibera di C.C. n. 74 del 21.12.99***

1. Il controllo di regolarità contabile è svolto dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dei soggetti abilitati.

2. Con il visto di regolarità contabile sulle determinazioni e con il parere di regolarità contabile sulle deliberazioni il responsabile del servizio finanziario verifica in particolare:

2. Con il visto di regolarità contabile sulle determinazioni e con il parere di regolarità contabile sulle deliberazioni il responsabile del servizio finanziario verifica in particolare:

- a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio e la corretta imputazione;
- b) l'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
- c) l'esistenza dell'impegno di spesa regolarmente assunto;
- d) la conformità alle norme fiscali;
- e) il rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'Ente;
- f) il rispetto dell'ordinamento contabile degli enti locali e delle norme del regolamento di contabilità;
- g) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;
- h) l'accertamento dell'entrata;
- i) la copertura nel bilancio pluriennale;
- l) la regolarità della documentazione;
- m) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica

3. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.

4. Il parere e il visto di cui al comma precedente deve essere reso o opposto non oltre 10 giorni dalla data di ricezione degli atti con un termine minimo di almeno tre giorni.

5. L'Organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.

6. Il parere è reso nel contesto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sulle determinazioni dei responsabili dei servizi. Il riscontro di irregolarità contabili, da motivare adeguatamente da parte del responsabile della ragioneria, non consente l'apposizione del visto e, conseguentemente, l'esecutività delle determinazioni.

7. Il parere contabile contrario reso sulle deliberazioni assunte disattendendo il parere stesso, non impedisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dei responsabili dei servizi adottate in esecuzione. In tal caso, il visto conterrà anche il richiamo al parere espresso sulle deliberazioni.

8. Al controllo di regolarità contabile partecipa il collegio dei revisori dei conti, che ne riassume in un report semestrale, che farà parte del referto di cui al precedente art. 3, le risultanze. Tale report è trasmesso al Segretario.

### **CAPO III**

#### **CONTROLLO DI GESTIONE (art. 147, comma 2 lett. a), b); art. 108 e art.169 TUEL)**

##### **Art. 7**

###### ***Definizione del controllo di gestione***

1. Il controllo di gestione è un processo attraverso il quale l'Amministrazione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati.

##### **Art. 9**

###### ***Il processo di funzionamento del controllo di gestione***

###### ***Misurazione e valutazione della performance***

Il processo di funzionamento del controllo di gestione è il processo circolare della programmazione e controllo riguardante la fase della programmazione, della realizzazione, del controllo e delle eventuali azioni correttive da realizzare. Tale processo coincide con il ciclo di gestione delle performance che si articola nelle fasi contenute e descritte nella "Quarta parte del

## **Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (dall'art. 1 all'art. 6) – Misurazione e valutazione della performance :**

### ***1. Finalità***

- La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale sono alla base del miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'Ente, della valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa.
- Il Comune di Bronte, secondo quanto previsto dal Capo II del D.Lgs n. 150/2001 e s.m., misura e valuta la performance con riferimento alla Amministrazione nel suo complesso, ai Settori, alle Aree ed ai Servizi, in cui si articola la struttura amministrativa, e ai singoli dipendenti al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, nonché la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti.
- L'Ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

### ***2. Fasi del ciclo di gestione della performance***

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d. misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

### ***3. Strumenti di pianificazione e controllo***

La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori, nonché il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse disponibili si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione :

- a. la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), allegata al bilancio di previsione, che, su base triennale, contiene l'individuazione generale dei programmi con le finalità da conseguire e l'attribuzione delle risorse umane e strumentali. La relazione è approvata dal Consiglio comunale, unitamente al bilancio di previsione;
- b. il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che determina gli obiettivi di gestione ed affida la loro attuazione ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative, e contiene l'articolazione dei programmi della RPP in progetti e attività, la graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. Il Piano Esecutivo di Gestione è approvato dalla Giunta su proposta del segretario generale, sentiti i dirigenti preposti ai diversi settori;
- c. il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), allegato al PEG, che individua le schede di dettaglio dei singoli obiettivi assegnati nel PEG ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative, nonché gli indicatori per la misurazione e valutazione delle performance individuali dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative. Gli obiettivi e gli indicatori della performance dei dirigenti sono definiti, in contraddittorio con gli interessati, dal segretario generale. Gli obiettivi e gli indicatori della performance dei titolari di posizione organizzativa sono definiti, in contraddittorio con gli interessati, dal segretario generale insieme ai dirigenti. I titolari di posizione organizzativa, a loro volta, individuano gli obiettivi individuali e di gruppo dei propri collaboratori;

d. il Piano della Performance di cui al successivo art. 4.

#### ***4. Piano della Performance***

Entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio, l'ente adotta un documento programmatico triennale denominato Piano della Performance, nel quale, in coerenza con la RPP, il PEG e il PDO, vengono esplicitati gli obiettivi strategici perseguiti dall'amministrazione nel suo complesso, dai Settori, dalle Aree e dai Servizi, nonché dai singoli dirigenti, dai titolari di Posizione Organizzativa e dai dipendenti addetti ai Servizi. Esso rappresenta in modo schematico e integrato la sintesi tra i sopra citati documenti di programmazione ed è finalizzato a garantire all'esterno una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dall'ente.

Il Piano della Performance è predisposto dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ed approvato dalla Giunta.

Il Piano della Performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente in una apposita sezione dedicata alla trasparenza.

In caso di mancata adozione del Piano della Performance è fatto divieto di erogazione di premi legati al merito ed alla performance.

#### ***5. Sistema di misurazione e valutazione della performance***

- L'amministrazione adotta il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance quale strumento essenziale per il miglioramento dei servizi pubblici finalizzato alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi strategici, all'allineamento alle migliori pratiche in tema di comportamenti, attitudini e performance organizzative.

- Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance è adottato dalla Giunta, su proposta dell'OIV e con attivazione delle previste forme di coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali.

- Il Sistema individua gli aspetti di dettaglio per l'applicazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance ed in particolare:

a. la metodologia che si intende adottare ai fini della misurazione e valutazione integrata ed esaustiva del livello di performance organizzativa e individuale atteso e realizzato, con evidenziazione degli eventuali scostamenti;

b. le fasi e i tempi del processo di misurazione e valutazione, che dovrà essere ispirato al principio della partecipazione al procedimento del valutato;

c. le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti;

d. le procedure di conciliazione;

e. le modalità con le quali verrà garantita la trasparenza totale del Sistema medesimo e della sua applicazione;

f. le modalità con le quali si intendono realizzare le indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del Sistema, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.

- Il Sistema di misurazione e valutazione, dinamicamente, terrà conto degli indirizzi concordati, per gli EE.LL, dall'ANCI e dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità, prevista dall'art. 13 del D.Lgs n. 150/09.

#### ***6. Relazione sulla performance***

- L'amministrazione, annualmente, approva la Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti, rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, rilevando anche gli eventuali scostamenti.

- Lo schema di Relazione sulla performance, che evidenzia i risultati organizzativi raggiunti, riferiti sia all'Amministrazione nel suo complesso che a ciascun Settore, Area e Servizio, è

predisposto dal Segretario generale, che si avvale dell'ausilio dei dirigenti e dei titolari di Posizione Organizzativa.

- La Relazione deve essere validata dall'OIV ed è approvata dalla Giunta entro il 30 giugno. La validazione della Relazione sulla performance da parte dell'OIV è condizione inderogabile per l'erogazione di strumenti finalizzati a premiare il merito.
- Nel rispetto dei principi di accessibilità e trasparenza, la Relazione sulla performance è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in una apposita sezione di facile accesso e consultazione.

#### **Art. 10**

***Unificazione dei Piani della performance e degli obiettivi (art. 169, comma 3 bis TUEL)***

**Articolo da inserire nella "Quarta parte del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Misurazione e valutazione della performance (art. 6-bis):**

Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi, di cui al precedente art. 9, punto 3, lett. c) e il piano della performance di cui al precedente art. 9, punto 4 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

#### **Art. 11**

**Report del ciclo del controllo di gestione e referto semestrale di cui all'art. 2**

1. La Relazione sulla performance costituisce il report del controllo di gestione ed è un appendice al conto consuntivo riferita ai risultati organizzativi annuali collegati allo stato di attuazione dei programmi approvati originariamente con la relazione previsionale e programmatica.
2. La Giunta Municipale contemporaneamente o successivamente all'approvazione dello schema di conto consuntivo, approva la suddetta relazione e la trasmette al consiglio comunale per la relativa presa d'atto.
3. La Relazione sulla performance può costituire altresì parte del referto di cui all'art. 2 del regolamento (secondo semestre), il suddetto referto (primo semestre) può coincidere con la verifica degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi, in seno ai quali è possibile proporre correttivi che verranno approvati con delibera di variazione al PEG o di assestamento al bilancio in base al livello di correttivo proposto.

### **CAPO IV**

#### **CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

#### **Art. 16**

***Disciplina del controllo sugli equilibri finanziari (art. 147 - quinquies TUEL)***

***Inserire nel Regolamento di contabilità appr. con delibera di C.C. n. 74 del 21.12.99- art. 73***

- La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari è contenuta nel regolamento di contabilità. Esso si estende anche alle conseguenze sul bilancio dell'ente della gestione società partecipate non quotate.
- I suoi esiti sono assunti all'interno del controllo strategico e sono utilizzati dall' O.I.V. ai fini della valutazione delle attività dei dirigenti e dei capi Area.
- Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, preve-



deno il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

- Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della costituzione.
- Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

#### **Art. 17**

##### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione
2. Esso è pubblicato sul sito internet dell'ente.